

Patente a crediti: l'INL aggiorna di nuovo le FAQ

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modalità di richiesta della patente per un'impresa non in possesso di DURF per inattività

di [Redazione tecnica](#) – 03.02.2025

Dopo il recente aggiornamento dei giorni scorsi, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all'obbligo di Patente a Crediti nei cantieri edili, inserendo una nuova FAQ.

Ricordiamo che con l'aggiornamento dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 operato dall'art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, dal 1° ottobre 2024 è in vigore l'obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possedere la patente a crediti fatta esclusione per

- soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
- imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

Riportiamo nella prossima sezione la FAQ 28, relativa al mancato possesso di **DURF** per inattività e alle conseguenti modalità di richiesta di rilascio della patente.

Una ditta che non ha il DURF perché attiva da meno di tre anni, nella richiesta della patente a crediti deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”?

R. Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell'art. 17-bis citato qualora “*comunicano al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:*

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;*
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.*

Ciò premesso l'impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell'istanza di patente a crediti, indicare l'opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell'art. 17-*bis*, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-*bis*. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all'Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell'istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l'opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l'opzione “NON OBBLIGATORIO”).